

Prot.519/U/2020
Roma, 16 Novembre 2020

Al Presidente della Regione

All' Assessore alla Sanità

Ai Direttori Generali ASL

Ai Direttori Sanitari

e p.c All 'Illustrissimo sig Prefetto

LORO SEDI

Oggetto: fornitura Dpi per effettuare tamponi per Sars-Cov2

Relativamente all'oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale, Sindacato Medici Italiani, ai fini della tutela dei propri iscritti Mmg, obbligati a fare i tamponi rapidi ai propri assistiti in virtù dell' 'A.C.N 27 ottobre 2020, siglato da un solo sindacato di categoria, ribadisce che ,secondo l Art 18 comma e) del D.Lgs. 81/ 08, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro prendere le misure appropriate affinché i lavoratori non vengano esposti a un rischio grave e/ o specifico.

Nel caso della pandemia in atto, l'ultimo rapporto dell'ISS dal titolo " Per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars cov 2 nell'attività sanitaria e sociosanitaria" delibera che, in caso di assistenza diretta a pz Covid positivi ed in esecuzione di tamponi oro e rinofaringei, bisogna utilizzare mascherine FFP2, camici, tute monouso, occhiali di protezione e guanti.

Secondo la normativa vigente tali beni rientrano nella categoria dispositivi di protezione individuale.

Per il loro campo di utilizzo tali DPI devono essere di 3 categoria poiché rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori e sono strumenti atti a preservare la salute contro gravi danni derivanti dalla specifica mansione svolta sul luogo di lavoro.

Considerando l'attuale commercializzazione non conforme ai requisiti specifici di molti prodotti esistenti sul mercato, si richiede che, al momento della consegna dei DPI ai Mmg, gli stessi rispondano ai requisiti previsti dal regolamento 425/2016.

Nello specifico devono essere corredati, al momento della consegna, dalla dichiarazione di conformità del fabbricante (preferibilmente con un documento di conferma della DoC di un importatore europeo in caso di prodotti extra-UE) la quale attesta che :

Le FFP2 siano conformi alla UNI EN 149:2001+ A1:2009

I camici siano conformi alla UNI EN 14124:2004 e 13688:2013

I guanti siano conformi alla ISO 16604 e alla UNI EN 374:016 con la dicitura guanti ad uso sanitario

Occhiali a mascherina conformi alla normativa UNI EN 166 ;

Tute conformi alle UNI EN 14126, UNI EN 340, UNI EN 14605, UNI EN ISO 13982, UNI EN 13034.

Inoltre nella Dichiarazione di Conformità di ogni singolo presidio deve essere presente il numero di certificato CE che sia corrispondente alla Certificazione CE rilasciata da un ente certificatore europeo accreditato sul sistema NANDO (New Approach Notified and Designed Organisations) che attesti la veridicità della Dichiarazione di Conformità del prodotto.

Anche quest'ultima certificazione deve essere consegnata all'operatore insieme al DPI secondo il Reg 425/2016.

Inoltre, al fine di evitare l' utilizzo di prodotti non conformi e quindi pericolosi per la salute dei medici e dei pz, si richiede così come espresso nell' art 10 del Reg 425/2016 che, nel caso in cui i prodotti siano importati da paesi extra UE, sul documento di accompagnamento o sull' imballaggio del DPI sia indicata la denominazione commerciale dell' importatore e i contatti dello stesso al fine di chiedere informazioni e chiarimenti in caso di necessità' (art.10 comma 3).

Inoltre i DPI devono essere accompagnati da etichette in lingua comprensibile (preferibilmente italiano) al fine di agevolare l' utilizzatore finale (art.10 comma 4).

Infine il fabbricante e' tenuto a conservare le prove di laboratorio che attestino la conformità' dei DPI ai requisiti di salute e sicurezza;

si richiede, quindi, a corredo dei dpi, al fine di preservare la salute di cittadini e medici, le prove svolte sui suddetti DPI da laboratori accreditati europei che attestino la conformità del prodotto alle norme tecniche riportate nella dichiarazione di conformità del fabbricante.

Si chiede inoltre istruzioni su come stoccare i rifiuti biologici in attesa dello smaltimento dei Rot.

Si coglie l' occasione per ricordare che i Mmg sono attualmente impegnati in una reperibilità' dodici ore al giorno sette giorni su sette, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, più l'attività di segnalazione, tracciamento e sorveglianza sanitaria dei pz Covid positivi.

A ciò si aggiunge l' impegno della massiccia campagna vaccinale e l'attività ordinaria e straordinaria nei confronti di tutti quei soggetti che, per causa di forza maggiore, non trovano più risposta negli ambulatori ospedalieri e delle Asl. Siamo ben oltre le 60 h di attività di lavoro settimanale, ciò in violazione del D.lgs 66/2003 e della legge 161/2014 in materia di orario di lavoro e rispettivi riposi, per cui si chiede, alle SS.LL, quali attività ordinarie debbono essere tralasciate, così come avviene per la specialistica ambulatoriale e le attività ospedaliere che non rivestono caratteristiche di urgenza.

Nel chiedere il rigoroso rispetto delle leggi, si fa presente che ogni violazione delle stesse comporterà l' inevitabile reazione in autotutela del lavoratore.

In attesa di cortese riscontro si inviano distinti saluti

Dott.ssa Giuseppina Onotri

Il Segretario Generale SMI